



**Regione Toscana**



**Comune di Pieve a Nievole**

**BANDO PUBBLICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED  
EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI.  
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 2 LETTERA  
a) ART. 13 L.R. 97/2020 (Delibere della Giunta Regionale n. 190/2021 e n. 743/2021) e  
Determinazione n. 148 del 14.03.2022 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente**

La Regione Toscana, con deliberazione della Giunta Regionale n. 190/2021 e successivamente con DGR n. 743 del 19/07/2021, ha assegnato al Comune di Pieve a Nievole un finanziamento pari a € 12.000,00, al fine di promuovere interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e l'efficientamento degli impianti termici. Le procedure per identificare i soggetti beneficiari sono contenute nell'Allegato A della DGR n.190/2021 "Modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2 lettera a) art. 13 L.R. 97/2020 – Interventi per la qualità dell'aria ed efficientamento degli impianti termici", come integrato dall'Allegato B) della DGR 743/2021, a cui il Comune di Pieve a Nievole si conforma in coerenza con il presente Bando.

**ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Bando disciplina l'erogazione dei contributi per il miglioramento della qualità dell'aria a mezzo dell'efficientamento degli impianti termici, in ottemperanza al D.G.R. della Toscana n. 743 del 19/07/2021.

**ART. 2 - RISORSE A DISPOSIZIONE.**

Le somme a disposizione per il Comune di Pieve a Nievole ammontano ad euro 12.000,00 come indicato nell'allegato "A" del D.G.R. 743 del 19/07/2021.

**ART. 3 - BENEFICIARI.**

Possono richiedere il contributo di cui al presente bando i soggetti che presentano **tutte** le seguenti caratteristiche e requisiti:

- a) Siano **persone fisiche** individuate quali responsabili degli impianti ai sensi della definizione di cui al punto 42 dell'allegato A al D.Lgs 192 del 19.8.2005 e s.m.i.;
- b) I finanziamenti sono **riservati ai cittadini che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale** ai sensi dell'art. 57 bis comma 5 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **e quindi, alternativamente**
  - abbiano livelli di ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
  - abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  - siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, senza dover presentare il modello ISEE.

- c) il contributo sia richiesto per la **sostituzione di un impianto** di climatizzazione invernale ad uso civile, collocato presso l'abitazione principale del responsabile dell'impianto, **con vetustà superiore a 15 anni**, attestata da apposita documentazione tecnica (fotocopia del libretto di impianto dove risulti, con riferimento al vecchio generatore: a) il codice di impianto SIERT), b) la data di installazione, c) il combustibile usato, d) l'assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica);
- d) i beneficiari **non abbiano ricevuto altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso impianto né altre tipologie di incentivi statali**, quali ad esempio le detrazioni fiscali e il conto termico (necessita autodichiarazione da allegare alla richiesta di contributo);

Una persona fisica può essere beneficiaria di un unico contributo.

#### **ART. 4 - INTERVENTI E COSTI AMMESSI A CONTRIBUTO.**

Sono ammessi a finanziamento gli interventi sui seguenti impianti a servizio di unità immobiliari destinate a civile abitazione:

- a) Sostituzione di caldaie a gas naturale installate da almeno 15 anni (così come risultante dal libretto di impianto e dalla scheda generatore dell'impianto termico sul SIERT) con una caldaia a gas con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente non inferiore al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della CE del 28 febbraio 2013 e a servizio dell'impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria. L'intervento dovrà essere effettuato a regola d'arte, secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza e dovrà essere eseguito da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008; la potenza nominale del singolo generatore di calore dovrà essere pari o inferiore a 35 kW ( $P_n \leq 35$  kW);
- b) Solo per gli immobili localizzati in aree non metanizzate \*) , è ammessa la sostituzione dell'apparecchio esistente alimentato a combustibile solido con un generatore di calore a biomassa con classe di prestazione emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi D.M. 186 del Novembre 2017.
- c) Gli interventi dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza e dovrà essere eseguito da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008; la potenza nominale del singolo generatore di calore dovrà essere pari o inferiore a 35 kW ( $P_n \leq 35$  kW);
- d) Sono ammessi a contributo esclusivamente i seguenti costi debitamente documentati
- Costo caldaia a servizio dell'impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria;
  - Costo di posa in opera della nuova caldaia o generatore e del rilascio della certificazione di conformità;
  - Costo di smontaggio e smaltimento dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
  - Costi dei dispositivi inerenti il trattamento chimico della caldaia, sia per riscaldamento che per produzione acqua calda sanitaria;
  - Costi del sistema di filtrazione ai sensi del paragrafo 6.3.1 della norma UNI 8065/2019.

Sono ammessi a contributo solo gli impianti esclusivamente destinati a climatizzazione invernale. Sono ammessi a contributo i costi sostenuti successivamente al 1° gennaio 2021, adeguatamente comprovati ai sensi dell' Art. 5.

Il contributo sarà pari all'85 % (ottantacinque per cento) delle spese sostenute con un massimo di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per ogni singola richiesta.

Gli importi ammissibili sono comprensivi di IVA.

Sono esclusi i costi inerenti ad interventi edili, accessori e verifiche strumentali all'impianto termico.

#### **ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Le domande di ammissione a contributo devono essere inoltrate al Comune di Pieve a Nievole utilizzando esclusivamente l'apposito "Modello A" che, in allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente bando. Il Modello è reperibile sul sito web del Comune nel quale sono indicati i dati e la documentazione richiesta.

Al modello deve essere allegata fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente il contributo, ai fini della validità delle dichiarazioni.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dalle ore 8:00 dal giorno 18.03.2022 ed **entro le ore 13:00 del giorno 16.07.2022** a mezzo servizio postale ordinario, P.E.C. (posta elettronica certificata) [comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it](mailto:comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it) oppure presentandola direttamente al protocollo del Comune di Pieve a Nievole nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Nel caso in cui alla scadenza del bando i finanziamenti complessivi da erogare, sulla base delle domande pervenute, fossero inferiori alla somma assegnata dalla Regione Toscana, il Comune si riserva di prorogare il termine di scadenza del bando o riaprire il medesimo bando. protocollo di arrivo della documentazione integrativa.

Dovranno essere altresì prodotti, unitamente alla domanda di ammissione:

- fotocopia del libretto di impianto, dove risulti, con riferimento al vecchio generatore:
  - il codice impianto SIERT;
  - la data di installazione;
  - il combustibile utilizzato;
  - l'assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica;
- copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore, comprensiva degli allegati obbligatori ai sensi del D.M. 37/2008;
- copia della scheda tecnica del nuovo generatore in cui è attestata l'etichettatura energetica ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di biomassa nelle ipotesi consentite, certificazione ambientale del nuovo generatore maggiore o uguale a 4 stelle (DM 186/2017)
- dichiarazione comprovante l'avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti / eliminati o copia della documentazione attestante l'avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte della ditta installatrice o altra documentazione attestante la rottamazione dell'apparecchio/caldaia;
- copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione del nuovo generatore, comprensivo di bollino;
- copia della/e fattura/e o della ricevuta/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario del contributo, datata/e successivamente al 1 gennaio 2021, completa/e di nominativo e codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e comprendente l'indicazione del prezzo addebitato per la fornitura e l'installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri costi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4.

#### **ART. 6 - ASSEGNAZIONE**

I contributi saranno assegnati "a sportello" fino ad esaurimento del finanziamento regionale di € 12.000,00 nell'ordine di registrazione delle domande al protocollo del Comune di Pieve a Nievole. Le domande verranno ordinate secondo l'ordine cronologico di ricevimento:

- per le PEC, data e ora di invio; le PEC trasmesse prima della data di entrata in vigore del bando (h. 8.00 del 18.03.2022) ed oltre il termine di presentazione (h. 13:00 del 16.07.2022) non verranno prese in considerazione.
- per le consegne al Protocollo generale, la data e numero del protocollo;

- a parità di arrivo la graduatoria verrà ordinata alfabeticamente.  
Nel caso di domande incomplete per le quali risulti necessaria, da parte del Comune, la richiesta di documentazione integrativa, sarà preso a riferimento, ai fini della graduatoria, il numero di protocollo di arrivo della documentazione integrativa.  
L'erogazione del contributo avverrà con bonifico bancario o postale, attraverso l'IBAN dichiarato dal beneficiario, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla assegnazione,  
Eventuali integrazioni sulla documentazione interromperanno il predetto termine, fino ad avvenuta trasmissione della documentazione integrativa richiesta.

#### **ART. 7 - CONTROLLI**

Saranno effettuati i necessari controlli sulle domande ammesse al finanziamento, al fine di valutare la veridicità dei contenuti delle documentazioni presentate. E' fatto obbligo ai beneficiari del contributo di consentire, in ogni momento e senza restrizioni, alle Autorità competenti, l'accesso alle aree oggetto dell'intervento, nonché alla relativa documentazione. A tal fine il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che lo impegni, pena la revoca del finanziamento, a garantire l'effettuazione di verifiche e controlli presso l'impianto effettuate o da personale comunale o da personale della Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA per conto della Regione Toscana.

#### **ART. 8 - RINUNCE E DECADENZE**

I soggetti assegnatari del contributo, qualora intendano rinunciarvi, dovranno darne tempestiva comunicazione al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole. Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta la decadenza dai benefici concessi e la relativa revoca, con l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate delle spese e degli interessi legali.

#### **ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole, Piazza XX Settembre 1 – 51018 Pieve a Nievole (PT) tel. 0572 95631, e-mail e PEC [comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it](mailto:comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it)

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: [info@studionarducci.it](mailto:info@studionarducci.it)

I dati personali sono raccolti esclusivamente per l'espletamento delle attività correlate al bando di erogazione contributi in oggetto nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e trattati sulla base del consenso.

I dati personali saranno comunicati, per l'espletamento delle fasi successive dell'assegnazione del contributo, alla Regione Toscana ma non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, e saranno conservati fino a revoca del consenso se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento e, successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l'accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto applicabile l'art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: [comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it](mailto:comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it)

Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei loro dati personali. Per farlo è sufficiente scrivere a: [comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it](mailto:comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it) La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità

giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è facoltativo; il loro mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l'avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto.

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi.

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

#### **ART. 10 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e quelle generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni disposte dalla Regione Toscana.

Richieste di informazione o chiarimento in merito all'iniziativa potranno essere inoltrate al Settore Tecnico Ambiente:

Tel 0572 956306 – mail [g.tonfoni@comune.pieve-a-nievole.pt.it](mailto:g.tonfoni@comune.pieve-a-nievole.pt.it)

Tel 0572 956327 – mail [a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it](mailto:a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it)

Pieve a Nievole, 17.03.2022

Il Responsabile del Settore  
Tecnico Manutentivo e Ambiente  
Ing. Alessandro Rizzello  
*(firmato digitalmente)*

---

\*) Sulla base delle indicazioni presenti nella NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRQA, per aree non metanizzate si intendono quelle prospicienti le strade pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse nelle quali non sono esistenti i condotti di metanizzazione. Sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni ed i relativi resedi di pertinenza, effettivamente privi del servizio, ricadenti fuori da una fascia di circa 30 metri misurata in pianta lateralmente all'asse della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata.